



Prot. n. 0275850/2021 (c_a662-c_a662-REG_UNICO_PROT-22/10/2021 13:19:57-0275850)



COMUNE DI BARI

Ordinanza
2021/03308

2021/250/01769

Ripartizione Tutela Ambiente - Sanità - Igiene

Data Adozione: 21/10/2021

Altri Settori:

Estensore: Alessandra Arrivo

Sottoscrizione Apposto

Sindaco:

OGGETTO: DISPOSIZIONI URGENTI IN ORDINE ALLA GESTIONE RIFIUTI DA PARTE DEGLI OPERATORI COMMERCIALI COSÌ COME INDIVIDUATI DALLA L.R. PUGLIA N.24 DEL 16/04/2015

Responsabili procedimento	Data Visto
Vito Nitti	08/10/2021
Sindaco	Data Sottoscrizione
Antonio Decaro	APPOSTA IL 21/10/2021



Prot. n. 0275850/2021 (c_a662-c_a662-REG_UNICO_PROT-22/10/2021 13:19:57-0275850)

PREMESSO CHE

- Il D.Lgs. n.152/2006, all'art.178, stabilisce che *“La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga. A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali”*.

- Ai sensi del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. la raccolta differenziata è un obbligo, per le famiglie, ma anche per tutte quelle attività imprenditoriali, in particolare commerciali, che producono rifiuti conferendoli successivamente al servizio pubblico.

- Tra le attività commerciali, particolare rilievo hanno i mercati operanti sul territorio comunale (Mercato Ortofrutticolo all'Ingrosso, mercati coperti, mercati rionali situati su pubblica via) e le attività di ristorazione e somministrazione alimenti e bevande.

CONSIDERATO che:

- l'irregolare conferimento di rifiuti, specie da attività di vendita o somministrazione di alimenti e bevande, oltre al grave pregiudizio per il decoro urbano, rappresenta una grave minaccia per l'igiene pubblica per le molteplici potenziali conseguenze di tali condotte, tra le quali l'alterazione dei rifiuti stessi ed il pericolo di combustione;

- persiste una situazione di precarietà igienico-sanitaria nei mercati esistenti sul territorio urbano all'aperto e coperti, soprattutto nelle aree di commercio di generi alimentari, dovuta anche alla non corretta gestione dei rifiuti da parte degli operatori commerciali;

- la permanenza al suolo di rifiuti alla chiusura dei mercati, fino al momento della raccolta degli stessi, costituisce pericolo per l'igiene e la salute pubblica, soprattutto nella stagione estiva.

TENUTO CONTO, inoltre, che è necessario incrementare i quantitativi di rifiuti destinati al recupero, al riciclaggio e al riuso ai fini del raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia, nonché elevare la qualità e il livello di intercettazione della frazione organica nel territorio comunale, al fine di ridurre la produzione di rifiuti indifferenziati ed i flussi verso lo smaltimento finale degli stessi, in adempimento della normativa di riferimento in tema di gestione rifiuti.

VISTA l'Ordinanza Sindacale n.69 del 03/08/2006 (prot. n.215493-VI/Gab).

DATO ATTO che la precitata O.S. 69/2006 va applicata, per le parti compatibili, anche alle attività svolte nel Mercato Ortofrutticolo all'Ingrosso di Bari.

VISTA l'Ordinanza Sindacale n. 2015/00638 del 06/06/2015 avente ad oggetto *“Disposizioni urgenti in ordine alla gestione rifiuti da parte degli operatori commerciali così come individuati dalla L.R. Puglia n. 24 del 16/04/2015”*, prorogata fino al 30/06/2017 con successiva Ordinanza Sindacale n.1140 del 05/08/2016.

VISTA l'Ordinanza Sindacale n.2018/01877 del 15/10/2018 recante *“Disposizioni urgenti in ordine alla gestione rifiuti da parte degli operatori commerciali così come individuati dalla L.R. Puglia n. 24 del 16/04/2015”*, prorogata fino al 01/04/2020 con Ordinanze Sindacali n.634 dell'11/04/2019 e n.1785 del 04/10/2019;

PRESO ATTO CHE il Comando di Polizia Locale, sentito il Sindaco, ha evidenziato che ad oggi permangono tutte le considerazioni e le criticità sottese all'adozione dei predetti provvedimenti sindacali, chiedendone il rinnovo.

RITENUTO necessario adottare nuovamente le disposizioni in merito ad una corretta gestione dei rifiuti da parte degli operatori commerciali nonché il sistema sanzionatorio già previsto dalle predette Ordinanze, in particolare l'ulteriore sanzione della sospensione dell'attività, in caso di recidiva della violazione.

RITENUTO altresì che la natura degli interessi tutelati e l'esigenza di salvaguardare la salute pubblica dai potenziali pericoli conseguenti ad una non corretta gestione dei rifiuti da parte dei titolari delle attività economiche, consentono di ricorrere allo strumento di cui all'art.50 del D.Lgs.267/2000.

CONSIDERATO che:

- le presenti disposizioni sono finalizzate a disciplinare le diverse fasi dell'attività di igiene urbana nell'ambito dei mercati operanti sul territorio comunale;
- le diverse attività dei mercati sono coordinate dal Comune o gestite direttamente dal medesimo o da appositi Consorzi, al fine di assicurare l'espletamento dei servizi connessi alla gestione dei rifiuti ed alla pulizia delle aree, attraverso apposito personale appartenente alla società affidataria del servizio d'igiene urbana AMIU Puglia S.p.A.;

VISTI

- T.U.LL.SS. – R.D. n. 1265 del 27/07/1934;
- D.Lgs. n.152 del 03.04.2006 e s.m.i.;
- L.R. Puglia n.24 del 16/04/2015 “Codice del Commercio”;
- Regolamento comunale d'Igiene;
- Regolamento del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- Regolamento per la disciplina dello svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche, riguardante i mercati e le fiere;
- Delib. G.C. n. 63 del 17/02/2011;
- Delib. G.C. n. 335 del 14/05/2015;
- art.50 del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 e s.m.i.;
- art.7 bis del Decreto Legislativo n.267/2000 e s.m.i. in materia di potere sanzionatori degli Enti Locali;
- D.Lgs. n. 114/1998;
- L. 689/1981 e s.m.i.
- D.Lgs.33/2013

ORDINA

1. **CONFERMARE IL DIVIETO ASSOLUTO**, ai sensi delle disposizioni vigenti, di deposito o abbandono in modo incontrollato nelle aree mercatali dei rifiuti prodotti dagli operatori del commercio su aree pubbliche durante lo svolgimento del mercato.

2. **CONFERMARE L'OBBLIGO** per gli operatori commerciali, esercenti l'attività nel Mercato Ortofrutticolo all'Ingrosso (MOI) e nei mercati coperti, di mantenere pulito il pavimento all'interno e nelle adiacenze del proprio posteggio.
3. **CONFERMARE L'OBBLIGO** per gli operatori commerciali, esercenti l'attività nei mercati situati su pubblica via, di mantenere pulito il suolo corrispondente ai rispettivi posteggi ed intorno ad essi, dal momento dell'installazione del punto vendita, durante l'esercizio dell'attività e fino alla chiusura del posteggio.
4. **DISPORRE** che tutti gli operatori esercenti l'attività mercatale di cui ai precitati punti 1., 2., 3., dovranno differenziare i rifiuti per categorie omogenee, più precisamente:
 - a) carta e cartone;
 - b) cassette di legno e bancali;
 - c) plastica;
 - d) frazione organica (umido);
 - e) rifiuti non differenziabili.

Tali rifiuti dovranno essere raccolti e conservati dagli operatori mercatali in modo da evitare qualsiasi dispersione sull'area pertinenziale e circostante secondo le indicazioni di cui alle **DISPOSIZIONI OPERATIVE** allegate al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale del medesimo.

5. **DISPORRE** che gli esercenti di attività commerciali disciplinate dalla L.R. Puglia n.24 del 16/04/2015 “Codice del Commercio nonché gli esercenti delle attività di cui all’art.1 co. 3 della citata legge, di cui alle lettere: f) *attività disciplinate dalla legge regionale 13 dicembre 2013, n. 42 (Disciplina dell’agriturismo) e dalla legge regionale 7 agosto 2013, n.27 (Disciplina dell’attività ricettiva di Bed and Breakfast - B&B); g) attività disciplinate dal “regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati”, emanato con decreto Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235; l) vendita effettuata a favore degli spettatori nei cinema, teatri e altri luoghi di pubblico spettacolo, durante le rappresentazioni, si dotino, ciascuno a proprie spese, di cassonetti e/o bidoncini carrellati e/o idonei contenitori/buste per la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti nell’ambito delle proprie attività, con colorazioni uniformi a quelle impiegate dall’Amministrazione Comunale (*blu* per la carta, *giallo* per la plastica, alluminio e banda stagnata, *verde* per il vetro e *marrone* per l’umido).*

Il contenuto di tali contenitori - che dovranno essere tenuti all'interno dei locali di attività, sia nelle aree riservate alle lavorazioni inerenti all'attività, che in quelle ove ha accesso la clientela - sarà poi conferito, a cura degli esercenti, nel punto di raccolta alla strada secondo le modalità già stabilite.

Restano fermi i divieti e gli obblighi, nonché le modalità di conferimento e svolgimento della raccolta previsti dalla O.D. n.669 del 19/06/2006 in tema di gestione imballaggi secondari/terziari di cartone, fatta salva l'applicabilità del regime sanzionatorio previsto dall'art. 255, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

6. **DISPORRE**, altresì, che:
 - il Comando di Polizia Locale assicuri, con la predisposizione di servizi ordinari e straordinari di controllo del territorio, ogni forma di assistenza necessaria al personale di AMIU Puglia S.p.A. impiegato nelle attività qui ordinate e, in particolare, in quelle per la raccolta differenziata itinerante;

- ai fini della verifica circa il rispetto della presente Ordinanza, gli addetti al controllo (Polizia Locale ed Ispettori Ambientali AMIU Puglia S.p.A.) hanno facoltà di richiedere l'apertura di sacchi/pacchi e/o involucri per verificare che al loro interno vi siano contenuti solo materiali consentiti;

- il gestore del servizio di igiene urbana (AMIU Puglia S.p.A.) dovrà segnalare immediatamente alla Ripartizione "Tutela dell'Ambiente, Sanità e Igiene" ed al Comando di Polizia Locale tutte quelle circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento delle funzioni al medesimo attribuite, possano impedire il regolare svolgimento del servizio; dovrà, altresì, denunciare immediatamente qualsiasi irregolarità riscontrata, offrendo tutte le indicazioni possibili anche per l'individuazione del trasgressore;

7. **DARE ATTO** che le disposizioni operative di cui ai punti 1., 2., 3., 4. e 5. del presente provvedimento integrano e modificano quanto stabilito dall'O.S. n.69/2006, fermo restando il relativo apparato sanzionatorio;
8. **INTRODURRE** - fermo restando il quadro sanzionatorio di cui alle vigenti disposizioni in materia - l'ulteriore sanzione accessoria, con riferimento al D.Lgs. n.114/98 e alla L.R. Puglia n. 24/2015, della sospensione della attività commerciale da 1 a 3 giorni – valutata secondo i criteri di cui all'art.11 della L. n.689/81 - in caso di recidiva di violazioni di cui all'ALLEGATO B della presente Ordinanza, che si intende quale parte integrante e sostanziale della stessa.

DISPONE CHE:

- ✓ La presente Ordinanza è immediatamente eseguibile;
- ✓ la presente Ordinanza ha validità per 180 (centottanta) giorni, salvo diversa disposizione, ed è pubblicata in data odierna all'Albo pretorio del Comune di Bari e, conseguentemente, sono sospese le disposizioni vigenti in contrasto con quelle qui contenute;
- ✓ alla vigilanza sull'osservanza delle presenti disposizioni provveda il Comando Polizia Locale e gli altri Agenti della Forza Pubblica tutta, oltre che gli Ispettori Ambientali AMIU PUGLIA S.p.A.;
- ✓ sia trasmessa, per opportuna conoscenza e per gli eventuali adempimenti di rispettiva competenza a:
 - Prefettura di Bari – Ufficio Territoriale del Governo
prefettura.prefba@pec.interno.it
 - ASL Bari – Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica (S.I.S.P.)
dipartimentoprevenzione.asl.bari@pec.rupar.puglia.it
 - ASL Bari – Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione (S.I.A.N.)
protocollo.asl.bari@pec.rupar.puglia.it
 - AMIU Puglia S.p.A.
segreteria.amiu@legalmail.it
 - Comune di Bari - Ripartizione "Tutela dell'Ambiente, Sanità e Igiene"
rip.igieneambiente@comune.bari.it
 - Comune di Bari - Ripartizione "Polizia Locale e Protezione Civile"

rip.poliziamunicipale@comune.bari.it

- Comune di Bari - Ripartizione “Sviluppo Economico”, con il compito di notificare la presente alle categorie interessate ed ai Consorzi di mercato
rip.sviluppoeconomico@comune.bari.it
- Comune di Bari – “Ufficio Relazioni con il Cittadino” (U.R.P.) per l’inserimento nei canali comunicativi istituzionali

urp@comune.bari.it

AVVISA

A norma dell’art.3, co. 4, L. n.241/1990 e s.m.i., avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso alternativamente al Tribunale Amministrativo della Regione Puglia – sez. di Bari entro n.60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro n.120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune.

ALLEGATO A - DISPOSIZIONI OPERATIVE IN MERITO ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI NELLE AREE DI SVOLGIMENTO DEI MERCATI

Destinatari Delle Presenti Disposizioni

Le presenti disposizioni operative sono volte a definire le modalità di raccolta differenziata dei rifiuti nelle aree di svolgimento dei mercati coperti, compreso il Mercato Ortofrutticolo all'Ingrosso, e dei mercati rionali su pubblica via.

Le frazioni di rifiuti di cui alla presente ordinanza sono costituite da:

1. Contenitori in Plastica (es. imballaggi in plastica, contenitori per liquidi, imballaggi di polistirolo, film polietilene)
2. Organico (es. residui della pulizia di frutta e verdura, piante e fiori ornamentali, residui della preparazione dei cibi)
3. Carta e cartone (es. imballaggi cellullosici)
4. Vetro (es. bottiglie, flaconi, barattoli)
5. Imballaggi di legno (es. cassette per frutta e verdura, pedane)

TABELLA 1

MERCATO ORTOFRUTTICOLO INGROSSO				
	Predisposizione dei rifiuti al carico	Contenitori	Modalità e orario di conferimento da parte degli operatori di mercato	Modalità e orario di raccolta da parte di AMIU
Contenitori in Plastica	Dovranno essere accuratamente svuotati e schiacciati, raggruppati in modo da ridurre al minimo l'ingombro e mantenuti all'interno del proprio posteggio fino al termine dell'attività di vendita. Le cassette dovranno essere separate da quelle in legno.	Cassonetti/contenitori dedicati (COLORE GIALLO) posizionati nell'apposita area di raccolta predisposta da Amiu.	Al termine delle attività di vendita e comunque non oltre le ore 10	Svuotamento al termine delle attività di vendita e comunque non oltre le ore 11
Organico	Ciascun operatore raccoglierà il rifiuto in contenitori (propri o ricevuti da AMIU in comodato d'uso gratuito) che dovranno essere mantenuti all'interno del proprio posteggio sino al termine dell'attività di vendita salvo comprovate esigenze di svuotamento anticipato.	Contenitori dell'operatore da svuotare nei cassonetti/contenitori dedicati (COLORE MARRONE) posizionati nell'apposita area di raccolta predisposta da Amiu. o bidone carrellato	Conferimento nei cassonetti o esposizione bidoni carrellati al termine delle attività di vendita e comunque non oltre le ore 10	Svuotamento al termine delle attività di vendita e comunque non oltre le ore 11

		(COLORE MARRONE) dotato di codice che sarà consegnato, in comodato d'uso gratuito, con apposito verbale da Amiu ad ogni operatore commerciale che lo conserverà all'interno del posteggio.		
Carta e cartone	I rifiuti voluminosi (scatole e scatoloni) saranno piegati e/o inseriti l'uno nell'altro o legati al fine di ridurre al minimo l'ingombro e mantenuti all'interno del proprio posteggio fino al termine dell'attività di vendita quando l'operatore commerciale provvederà al conferimento nell'apposita area di raccolta.	Cassonetti dedicati (COLORE BLU) posizionati nell'apposita area di raccolta predisposta da Amiu.	Al termine delle attività di vendita e comunque non oltre le ore 10.	Svuotamento al termine delle attività di vendita e comunque non oltre le ore 11.
Imballaggi in legno	Dovranno essere accuratamente svuotati ed ordinati uno sull'altro in modo da ridurre al minimo l'ingombro. Dovranno essere separati dalle cassette in plastica e mantenuti all'interno del proprio posteggio fino al termine delle attività di vendita.	Sul suolo, in prossimità dei cassonetti, nell'apposita area di raccolta predisposta da Amiu.	Al termine delle attività di vendita e comunque non oltre le ore 10.	Raccolta al termine delle attività di vendita e comunque non oltre le ore 11.

ALLEGATO A - DISPOSIZIONI OPERATIVE IN MERITO ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI NELLE AREE DI SVOLGIMENTO DEI MERCATI

TABELLA 2

MERCATI COPERTI				
	Predisposizione dei rifiuti al carico	Contenitori	Modalità e orario di conferimento da parte degli operatori di mercato	Modalità e orario di raccolta da parte di Amiu
Contenitori in Plastica	Dovranno essere accuratamente svuotati, raggruppati in modo da ridurre al minimo l'ingombro e mantenuti all'interno del proprio posteggio, eventualmente in sacchi, fino al termine dell'attività di vendita. Le cassette dovranno essere separate da quelle in legno.	Cassonetti dedicati (COLORE GIALLO) posizionati nell'apposita area di raccolta predisposta da Amiu.	Al termine delle attività di vendita.	Svuotamento al termine delle attività di vendita.
Organico	Ciascun operatore raccoglierà il rifiuto in contenitori (propri o ricevuti da AMIU in comodato d'uso gratuito) che dovranno essere mantenuti all'interno del proprio posteggio sino al termine dell'attività di vendita salvo comprovate esigenze di svuotamento anticipato.	Contenitori dell'operatore da svuotare nei cassonetti/contenitori dedicati (COLORE MARRONE) posizionati nell'apposita area di raccolta predisposta da Amiu. o bidone carrellato (COLORE MARRONE) dotato di codice che sarà consegnato, in comodato d'uso gratuito, con apposito verbale da Amiu ad ogni operatore commerciale che lo conserverà all'interno del posteggio.	Conferimento nei cassonetti o esposizione nei bidoni carrellati al termine delle attività di vendita..	Svuotamento al termine delle attività di vendita.

Carta e cartone	I rifiuti voluminosi (scatole e scatoloni) saranno piegati e/o inseriti l'uno nell'altro al fine di ridurre al minimo l'ingombro e mantenuti all'interno del proprio posteggio fino al termine dell'attività di vendita quando l'operatore commerciale provvederà al conferimento negli appositi contenitori.	Cassonetti dedicati (COLORE BLU) posizionati nell'apposita area di raccolta predisposta da Amiu.	Al termine delle attività di vendita.	Svuotamento al termine delle attività di vendita.
Imballaggi in legno	Dovranno essere accuratamente svuotati ed ordinati uno sull'altro in modo da ridurre al minimo l'ingombro. Dovranno essere separati dalle cassette in plastica e mantenuti all'interno del proprio posteggio fino al termine delle attività di vendita.	Sul suolo in apposita area di raccolta predisposta da Amiu.	Al termine delle attività di vendita.	Ritiro al termine delle attività di vendita

ALLEGATO A - DISPOSIZIONI OPERATIVE IN MERITO ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI NELLE AREE DI SVOLGIMENTO DEI MERCATI

TABELLA 3

MERCATI SU PUBBLICA VIA				
	Predisposizione dei rifiuti al carico	Contenitori	Modalità e orario di conferimento da parte degli operatori di mercato	Modalità e orario di raccolta da parte di Amiu
Contenitori in Plastica	Dovranno essere accuratamente svuotati, raggruppati in modo da ridurre al minimo l'ingombro e mantenuti all'interno del proprio posteggio, eventualmente in sacchi, fino al termine dell'attività di vendita. Le cassette dovranno essere separate da quelle in legno e impilate ordinatamente.	Sacchi	Al termine delle attività di vendita l'operatore di mercato depositerà i sacchi sul suolo nella propria area di vendita.	Ritiro al termine delle attività di vendita
Organico	Ciascun operatore conferirà il rifiuto in sacchi.	Sacchi	Al termine delle attività di vendita l'operatore di mercato depositerà i sacchi sul suolo nella propria area di vendita.	Raccolta dei sacchi al termine dell'attività di vendita
Carta e cartone	I rifiuti voluminosi (scatole e scatoloni) saranno piegati e/o inseriti l'uno nell'altro o legati al fine di ridurre al minimo l'ingombro e mantenuti all'interno del proprio posteggio fino al termine dell'attività di vendita quando l'operatore commerciale provvederà al conferimento negli appositi contenitori	Sacchi	Al termine delle attività di vendita l'operatore di mercato depositerà i sacchi sul suolo nella propria area di vendita.	Ritiro al termine delle attività di vendita
Imballaggi in legno	Dovranno essere accuratamente svuotati ed ordinati uno sull'altro in modo da ridurre al minimo l'ingombro. Dovranno essere separati dalle cassette in plastica e mantenuti all'interno del proprio posteggio fino al termine delle attività di vendita.	Sul suolo nella propria area di vendita.	Al termine delle attività di vendita.	Ritiro al termine delle attività di vendita

ALLEGATO B – FATTISPECIE DI VIOLAZIONE A PROVVEDIMENTI INERENTI ALLA GESTIONE DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI E ALLA L.R. PUGLIA N. 24/2015 ALLE QUALI CONSEGUE, IN CASO DI REITERAZIONE DA PARTE DEGLI OPERATORI ECONOMICI, L'ULTERIORE SANZIONE DI SEGUITO INDICATA:

Riferimento normativo	Fattispecie di violazione	Edittale		Pagamento in misura ridotta	Sanzione in caso di reiterazione
		Min €	Max €	€	Sospensione dell'attività giorni
O.S. 908/2010 del 24/11/2010	Orario di conferimento dei rifiuti nei cassonetti R.S.U.; rimozione e ingombro spazio cassonetti.	50,00	500,00	100,00	da 1 a 3
O.S. 908/2010 del 24/11/2010 e D.G.C. nn. 518/2016 e 570/2016	Conferimento di rifiuti- ingombranti	50,00	500,00	300,00	da 1 a 3
O.D. n. 669 del 19/06/2006 e Artt. 255 e 266 D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.	Imballaggi secondari e terziari di cartone	300,00	3.000,00	600,00 (ex art.16 Legge 689/81)	da 1 a 3
O.S. n. 1204 del 26/07/2007 e D.G.C. n.63 del 17/2/2011(*)	Trascinamento buste e contenitori rifiuti	25,00	250,00	200,00	da 1 a 3
O.S. n. 6331 del 17/06/2003 e D.G.C. n.63 del 17/2/2011	Divieto per gli esercenti commerciali del borgo antico di vendere per asporto bevande in contenitori di vetro ed obbligo di esposizione di cartello indicante tale divieto	51,00	516,00	200,00	da 1 a 3
O.S. n. 2710 del 31/05/1984 e D.G.C. n.63 del 17/2/2011	Orari di apertura e chiusura dei mercati rionali	25,00	154,00	100,00	da 1 a 3
O.S. n. 69 del 03/08/2006 (come integrata e modificata dal presente provvedimento) e D.G.C. n.63 del 17/2/2011(*)	Divieto abbandono rifiuti, obbligo pulizia e raccolta differenziata per i mercati Obbligo posizionamento contenitori per raccolta differenziata all'interno dei locali di attività e successivo conferimento, secondo le modalità già stabilite, per gli esercenti di attività commerciali di cui alla L.R. Puglia n.24/2015	25,00	500,00	200,00	da 1 a 3

(*) D.G.C. n.63 del 17/2/2011: Provvedimento giuntale che ha previsto il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art.16, comma 2, L.689/81.



Prot. n. 0275850/2021 (c_a662-c_a662-REG_UNICO_PROT-22/10/2021 13:19:57-0275850)



Prot. n. 0275850/2021 (c_a662-c_a662-REG_UNICO_PROT-22/10/2021 13:19:57-0275850)



Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni
(G.U. n. 80 del 5 aprile 2013)

Art. 42. Obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente.

1. Le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze, ivi comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie costituite in base alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, o a provvedimenti legislativi di urgenza, pubblicano:

- a) i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti;
- b) i termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari;
- c) il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto dall'amministrazione;
- d) le particolari forme di partecipazione degli interessati ai procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari.

Capo VI - Vigilanza sull'attuazione delle disposizioni e sanzioni



Prot. n. 0275850/2021 (c_a662-c_a662-REG_UNICO_PROT-22/10/2021 13:19:57-0275850)



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente ordinanza conforme al documento informatico, è stata adottata in data 21/10/2021 ed è divenuta esecutiva in data 21/10/2021.

Il Dirigente Responsabile
Antonio Decaro

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Bari dal 22/10/2021 e vi rimarrà per 10 giorni consecutivi.

Bari, 22/10/2021

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Su relazione dell'incaricato si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Bari dal 22/10/2021 al 31/10/2021.

L'incaricato della pubblicazione

Bari,

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet <http://albo.comune.bari.it>